

N. 374-965-1124-1253-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSSIGNOLI, ORSINI BRUNO, URSO GIACINTO, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA MARIA PIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, MENZIANI, PATRIA, RUBINO, VENTRE

Presentata il 19 luglio 1979

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO PAOLA, GORIA, BORGOGLIO, ALBERINI, FERRARI MARTE, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD, GIANNI

Presentata il 15 novembre 1979

Modifica dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, riguardanti casi di ineleggibilità a consigliere comunale, provinciale e regionale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI
SILVESTRI, CIANNAMEA, VERNOLA**

Presentata l'11 dicembre 1979

Modifiche all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
concernenti la eleggibilità alla carica di consigliere regionale

d'iniziativa del Deputato MANFREDI GIUSEPPE

Presentata il 10 gennaio 1980

Norme in materia di elezione alla carica di consigliere
comunale per il personale e gli addetti al servizio
sanitario nazionale

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1980

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale.

ART. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purché sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere circoscrizionale gli elettori del comune che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati, sempre che sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, con l'assistenza di due testimoni. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione.

ART. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale e comunale:

1) i ministri e i sottosegretari di Stato;

2) i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

3) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

5) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

6) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

7) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono i rispettivi uffici;

8) i dipendenti della regione, della provincia o del comune;

9) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari.

Le cause di ineleggibilità, previste al precedente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La cessazione dalle funzioni deve risultare da formale provvedimento nei casi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo. Deve essere preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 7. Le dimissioni devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario all'organo competente ad accettarle ed hanno effetto dalla data della eseguita notifica.

ART. 3.

Non può ricoprire, rispettivamente, la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale, colui che:

1) è amministratore di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione di carattere in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) è dirigente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda di cui al precedente n. 1);

3) ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero ha parte, direttamente o indirettamente, in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato, o della regione quando si tratti di consigliere provinciale o comunale;

4) ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, con la provincia o con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è in ogni caso la commissione del comune capoluogo della regione.

5) per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto inutilmente notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) non ha reso il conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia o il comune;

8) nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 3 del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4 e 7 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 4.

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di giudice ordinario della Corte costituzionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune.

ART. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ai consiglieri della regione, della provincia o del comune in connessione con il mandato elettivo.

ART. 6.

Il consigliere provinciale e comunale che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla presente legge può, entro cinque giorni dalla notifica dell'elezione, rimuoverne la causa; nel caso di condizione di incompatibilità sopravvenuta alla elezione, può rimuoverne la causa entro cinque giorni dalla contestazione fattagli ad opera dell'organo al quale appartiene.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Il candidato che sia eletto consigliere in due o più regioni deve optare per una delle cariche; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per le incompatibilità con la carica di consigliere regionale, le disposizioni cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 7.

Il personale della unità sanitaria locale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è eleggibile alla carica di consigliere regionale provinciale o comunale.

Il personale di cui al primo comma è ineleggibile alla carica di presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale del comune che la costituisce o nel quale essa è compresa ovvero dei comuni che la costituiscono. Detto personale è altresì incompatibile con la carica di sindaco e assessore del comune che costituisce l'Unità sanitaria locale o nel quale essa è compresa ovvero dei comuni che la costituiscono.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano al personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 8.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

gli articoli 14, 15, 17, 28, decimo comma, dalle parole « né può presentarsi » alla fine del comma; le parole « gli affini in primo grado » contenute nell'articolo 16; l'articolo 32, ottavo comma, dalle parole « né può presentarsi » alla fine del comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, con nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione negli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

gli articoli 4 secondo comma, 5 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 » e « previste dall'articolo 6 » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge; la parola « presente » contenuta nei commi primo e terzo dell'articolo 18, della stessa legge.

ART. 9.

La presente legge si applica ai rapporti oggetto di giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 374

ART. 1.

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale e regionale.

ART. 2.

Le cariche di consigliere regionale o comunale sono compatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presidi e strutture sanitarie delle unità sanitarie locali, ad eccezione delle fattispecie in cui si svolgano funzioni di presidente o di componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale. Si applicano in tal caso le norme sul collocamento in aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 3.

Sino all'effettiva istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano nei confronti di tutti gli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie confluenti nel Servizio sanitario nazionale.

N. 965

ART. 1.

Il n. 3 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune;

3-bis) gli amministratori di enti, istituti, aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti di tali enti, istituti o aziende, i quali svolgano mansioni che implicano la rappresentanza o la responsabilità dell'ente, istituto o azienda nel suo complesso o limitatamente all'ufficio, settore o servizio che è in rapporti con il Comune ».

ART. 2.

Il n. 3 del primo comma dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dai seguenti:

« 3) coloro che ricevano uno stipendio o salario dalla Provincia;

3-bis) gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza dalla Provincia i quali svolgono mansioni che implicano la rappresentanza o la responsabilità dell'ente, l'istituto o azienda nel suo complesso o limitatamente all'ufficio, settore o servizio che è in rapporti con la Provincia ».

ART. 3.

La lettera a) del quinto comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituita dalle seguenti:

« a) coloro che ricevano uno stipendio o salario dalla Regione;

a-bis) gli amministratori di enti, istituti, aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza della Regione, nonché i dipendenti di tali enti, istituti, aziende, i quali svolgano mansioni che implicano la rappresentanza o la responsabilità dell'ente, istituto o azienda nel suo complesso o limitatamente all'ufficio, settore o servizio che è in rapporti con la Regione ».

ART. 4.

La presente legge si applica anche alla risoluzione di controversie che sono ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.

N. 1124

ART. 1.

La lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è soppressa.

ART. 2.

All'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa incompatibilità è prevista per gli amministratori degli istituti di credito, che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto ».

N. 1253**ART. 1.**

Gli iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali, sono eleggibili alla carica di consigliere comunale.

ART. 2.

La carica di consigliere comunale è compatibile con la qualifica di addetto ai servizi, presidi e strutture delle Unità sanitarie locali.

Le cariche di sindaco, di assessore comunale, di presidente e di componente del comitato di gestione delle Unità sanitarie locali del comune o dei comuni che costituiscono la predetta Unità sanitaria locale sono incompatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presidi ed uffici delle rispettive Unità sanitarie locali.

In tal caso si applicano le norme sull'aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 3.

Gli eletti e i nominati alle cariche di cui al precedente articolo 2, in caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo stesso, decadono dalle cariche qualora entro trenta giorni non risultino in aspettativa.